



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 15.05.2019

Info/62(R)/05.19/Trasporto transfrontaliero: onere della prova sulla qualifica di rifiuto

SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA RIFIUTI LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI PRONUNCIA SULL'ONERE DELLA PROVA PER LA NOZIONE DI RIFIUTO

Proseguiamo con le informative in merito alle spedizioni transfrontaliere per evidenziare un recente e autorevole orientamento della giurisprudenziale della Corte di giustizia europea di interesse per gli operatori perché chiarisce sulle modalità di prova, in caso di contenzioso, sulla qualificazione di una sostanza come rifiuto.

Nella Sentenza C-399/17 del 14/03/2019 i fatti riguardano una spedizione in Polonia ad opera di un operatore ceco di circa 20 000 tonnellate di TPS-NOLO (Geobal), una miscela composta da acido di catrame derivante dalla raffinazione del petrolio, carbonio polvere e ossido di calcio, in merito alla quale le autorità polacche avevano informato il Ministero dell'ambiente ceco che ritenevano che la spedizione fosse una spedizione illegale di rifiuti ai sensi del Regolamento 1013/2006 a causa dell'assenza della notifica richiesta da tale Regolamento, e, pertanto, la Commissione aveva fatto ricorso alla Corte di giustizia.

Il Ministero dell'Ambiente ceco aveva evidenziato che, poiché il TPS-NOLO (Geobal) era stato registrato ai sensi del regolamento REACH, non era da considerarsi rifiuto e, di conseguenza, non aveva ordinato al mittente ceco della miscela in questione di provvedere a riprendere indietro la merce, secondo quanto stabilito dal citato Regolamento.

La Corte di **Giustizia UE ha respinto il ricorso** della Commissione sulla base delle seguenti argomentazioni:

- nel caso di specie, **spetta alla Commissione provare che la miscela in questione è rifiuto**, presupposto per dichiarare l'illegalità della spedizione ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti;
- a tal fine, la Commissione **non può basarsi semplicemente sulla presunzione** stabilita nel Regolamento 1013/2006 che, in caso di disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e destinazione per quanto riguarda se una sostanza è rifiuto, la sostanza deve essere considerata come rifiuto;
- il fatto che una sostanza sia il risultato di un'operazione di recupero di rifiuti è solo uno dei fattori che dovrebbero essere presi in considerazione al fine di determinare se tale sostanza

sia di scarto e, di per sé, non consente di trarre conclusioni definitive a tale proposito. Di conseguenza, **il semplice fatto che il TPS-NOLO (Geobal) sia prodotto dai rifiuti non costituisce una base per dimostrare che esso, di per sé, è un rifiuto;**

- la Corte ha, inoltre, rilevato che il **concetto di rifiuto non si basa sulla natura pericolosa di una sostanza**. Per quanto riguarda la natura pericolosa, denunciata dalla Commissione, del catrame da cui deriva la TPS-NOLO (Geobal), la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione non esclude la possibilità che i rifiuti considerati pericolosi possano cessare di essere rifiuti se con un'operazione può essere riutilizzato senza mettere a repentaglio la salute umana o danneggiare l'ambiente e se il detentore non lo scarta o intende scartarlo;
- La Corte ha, infine, ritenuto che, sebbene la registrazione della miscela in questione come sostanza chimica ai sensi del regolamento REACH prima della sua spedizione possa dimostrarsi errata, tale ipotesi da sola non è sufficiente per dimostrare che la miscela è un rifiuto.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al dispositivo e al testo della Sentenza.